

COMUNE DI BALSORANO

PROVINCIA DI L'AQUILA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA SEDUTA : Pubblica

N. 7 SESSIONE : Straordinaria

Data 29.04.2016 CONVOCAZIONE : 1°

OGGETTO: Approvazione aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di aprile alle ore 20,30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
	Tordone Mauro	X	
	Capoccitti Gino	X	
	Tuzi Giovanni	X	
	Margani Romina	X	
	Gismondi Roberto Tony	X	
	Laurini Guido		X
	Buffone Antonella	X	

Presiede il Dott Mauro Tordone nella sua qualità di Sindaco del comune di Balsorano. Partecipa alla seduta il dott. Angelo Mascolo, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio di ragioneria o finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 “Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”;

ATTESO che questo Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 23 novembre 2001, ha istituito l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e da ultimo confermata per l’anno 2012, nella misura di 0,2 punti percentuali, con propria deliberazione n. 15 del 18 agosto 2012;

VISTO il comma 142 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007, con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni all’art. 1, comma 3, del sopra richiamato decreto legislativo n. 360/1998, e previsto che i Comuni, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, che non può tuttavia eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; in base al medesimo comma, l’efficacia della deliberazione di variazione dell’aliquota decorre dalla relativa pubblicazione nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 31 maggio 2002;

ATTESO che con il medesimo comma 142 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, è stato introdotto, all’art. 1 del decreto legislativo n. 360/1998, il comma 3-*bis*, che prevede la possibilità di stabilire, con il medesimo regolamento di cui al comma 3 del decreto stesso, una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO il comma 2 del su richiamato art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, in base al quale i regolamenti con i quali sono disciplinate le entrate proprie, anche tributarie, sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo;

VISTI:

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448, in base al quale *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”*;
- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;

VISTI:

- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,*

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

- l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale la sospensione confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il medesimo art. 1, comma 11, che al penultimo e ultimo periodo prevede che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;*
- l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 360/1998, in base al quale il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e che l'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai sensi di quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma 4, come modificato dall'art. 13, comma 16, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ai fini della determinazione dell'acconto l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della deliberazione di fissazione dell'aliquota nel sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sia effettuata entro i termini;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

RITENUTO di confermare per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in vigore;

RICHIAMATA la propria delibera n. 14 del 5/4/2013 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)” e determinate le tariffe per l'anno 2013;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;
- il parere del revisore dei conti;

Con il seguente risultato di votazione dei consiglieri presenti:Favorevoli 5, Astenuti 2 (Buffone Antonella, Capoccitti Gino)

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in 0,50 punti percentuali;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del regolamento, per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF viene determinata in 0,50 punti percentuali per tutti gli scaglioni di redditi stabiliti ai fini dell'IRPEF ed altresì che viene fissata una soglia di reddito, pari a € 7.000,00, al di sotto della quale l'addizionale stessa non è dovuta;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la sua pubblicazione nel sito informatico del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 360/1998, e successive modificazioni.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, Con il seguente risultato di votazione dei consiglieri presenti:Favorevoli 5, Astenuti 2 (Buffone Antonella, Capoccitti Gino)


DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

▶ **Il Sindaco**

f.to Dr Mauro Tordone




▶ **Il Segretario Comunale**

f.to Dr Angelo Mascolo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 07.05.2016



▶ **Il Responsabile**

f.to Dr Angelo Mascolo


ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 07.05.2016




▶ **Il Responsabile**

f.to. Dr Angelo Mascolo

È copia conforme all'originale.

Data 07.05.2016



▶ **Il Segretario Comunale**

Dr Angelo Mascolo

